

Cornici “a giorno” : un interessante caso di classificazione.

Si riferisce di un interessante caso in materia di classificazione delle merci concernente le c.d. “cornici a giorno” che, com’è noto, sono quelle in effetti prive di cornice, sia di legno che di altro materiale, e che sono costituite da tre componenti (supporto in legno, lastra in vetro di copertura e clip metalliche di chiusura).

La questione è stata affrontata nell’interesse di una nota ditta del settore avente per oggetto sociale la produzione ed importazione di cornici che ha effettuato per anni per anni l’importazione dalla Cina di “cornici a giorno” classificandole alla Voce della Tariffa Doganale 7013, scontante un dazio percentuale all’importazione dell’11%;

La richiesta di riclassificazione, presentata nella forma di istanza di revisione a posteriori su istanza di parte, è stata argomentata sulla base dei seguenti presupposti:

- nelle Note Esplicative del SA la VD 7013 riguarda gli *“Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toeletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili (esclusi gli oggetti delle voci 7010 o 7018)”*, come meglio dettagliato nelle Note Esplicative si riportano in nota 1).

¹ Si classificano in questa voce le seguenti categorie di oggetti, che, per la maggior parte sono ottenuti per pressatura o soffiatura nelle forme:

1) La vetreria da tavola o da cucina, segnatamente i bicchieri, tazze, bicchieri da birra, caraffe, poppatoi per bambini, brocche, scodelle, piatti, insalatiere, zuccheriere, salsiere, coppe (da frutta, da dolci, ecc.), piattini per antipasti, ciotole, vasi per burro, portauova, oliere, piatti (da tavola, per cuocere, ecc.), casseruole, tegami, vassoi, saliere, spolveratori di zucchero, reggiposate, miscelatori, campanelli da tavola, caffettiere e filtri da caffè, bomboniere, recipienti graduati per cucina, scaldavivande, sottopiatte, corpi per zangole casalinghe, cassetti per macinacaffè da muro, campane per formaggio, spremifrutta, secchielli da ghiaccio.

2) Gli oggetti per i servizi di toeletta, come portasaponi, portaspugne, portabiancheria, distributori di sapone liquido, ganci per appendere asciugamani, ecc.), scatole per materie polverulenti, corpi di spruzzatori da toletta, boccette da toletta per profumi, tubi portaspazzolini da denti.

3) Gli oggetti per ufficio, come fermacarte, reggilibri, coppe per spilli, astucci portapenne, portacenere, servizi da scrittoio e calamai.

4) La vetreria per la decorazione degli appartamenti (compresi gli edifici religiosi) consistente segnatamente in vasi, coppe, statuette, soggetti diversi (animali, fiori, fogliame, frutta, ecc.), centri da tavola (diversi da quelli della voce 7009), acquari, bruciaprofumi, oggetti ricordo con vedute.

Tutti questi oggetti possono essere segnatamente di vetro ordinario, cristallo al piombo, vetro a basso coefficiente di dilatazione (per esempio al borosilicato) o in vetri ceramici. Possono anche essere incolori o colorati, sfaccettati, smerigliati, incisi, placcati (incamiciati o duplicati) (per esempio, nel caso di alcuni vassoi muniti di anse). I centri da tavola costituiti da un semplice specchio sono esclusi da questa voce (vedi al riguardo la nota esplicativa della voce 7009).

Per contro rientrano in questa voce gli articoli decorativi a forma di specchi che non possono essere utilizzati come tali a causa della presenza di illustrazioni stampate; viceversa essi rientrano nella voce 7009.

Per quanto riguarda gli oggetti combinati con altre materie (metalli comuni, legno, ecc.), bisogna tener presente che sono compresi in questa voce soltanto quelli nei quali il vetro conferisce all’insieme il carattere di lavori di vetro; tuttavia, se combinati con metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di

- dalla lettura delle dette Note Esplicative risulta evidente l'inattinenza del "cornici a giorno" ad essere classificate alla VD 7013;
- nelle stesse Note Esplicative è previsto, del resto, che *"per quanto riguarda gli oggetti combinati con altre materie (metalli comuni, legno, ecc.), bisogna tener presente che sono compresi in questa voce soltanto quelli nei quali il vetro conferisce all'insieme il carattere di lavori di vetro"*.

In particolare sotto quest'ultimo profilo, è stato evidenziato nell'istanza che le "cornici a giorno" in questione non possono ritenersi in via essenziale dei "lavori in vetro", sia per il fatto di essere costituite da altri materiali oltre al vetro, sia soprattutto tenuto conto della loro funzione che è quella, propria delle cornici, di supportare delle immagini. Essendo queste costituite da più materiali ciascuno suscettibile di autonoma classificazione in relazione alla rispettiva natura merceologica, ai fini della loro corretta classificazione risulta pertanto applicabile la disposizione di cui alla lettera 3b) delle Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata secondo la quale *"I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale"*.

Su questi presupposti è stato sostenuto – confortati sul punto anche da una pronuncia del Tribunale del Commercio Internazionale statunitense, che nel caso di specie il materiale che conferisce il carattere essenziale al prodotto è costituito dal dorso in legno in quanto è soprattutto questo componente che consente al prodotto di essere utilizzato secondo la funzione cui questo è destinato, di tal che la classificazione corretta deve ritenersi quella di cui alla VD 4414 (*"cornici di legno per quadri"*) essendo del resto le "cornici a giorno" a tutti gli effetti delle cornici.

metalli preziosi, deve trattarsi di semplici guarnizioni o accessori di minima importanza. Se questa condizione non è soddisfatta gli oggetti sono da classificare nella voce 7114.

Sono inoltre esclusi da questa voce:

- a) *Gli specchi di vetro, anche incorniciati (n. 7009).*
- b) *Le bottiglie, boccette, barattoli e vasi, dei tipi utilizzati comunemente nel commercio per il trasporto o l'imballaggio, nonché i barattoli per conserve (n. 7010).*
- c) *I vetri riuniti in vetrare (n. 7016).*
- d) *Gli oggetti della voce 7018 che possono concorrere alla decorazione degli appartamenti e, in particolare, i fiori e le foglie di perle di vetro e gli oggetti di fantasia lavorati al cannello.*
- e) *Le casse e gabbie per pendole e altri apparecchi di orologeria (n. 9112).*
- f) *Gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti della voce 9405.*
- g) *Gli spruzzatori da toeletta (n. 9616).*
- h) *Le bottiglie isolanti e altri recipienti isotermitici della voce 9617.*

Avvocato Massimo Camilli

L'Agenzia delle Dogane ha accolto la richiesta di revisione consentendo alla ditta non solo di classificare per il futuro il prodotto alla diversa Voce 4414 (scontante dazio 0%) ma anche di recuperare un consistente importo a fronte del dazio corrisposto in occasione delle precedenti importazioni.

- avv. Massimo Camilli -

Studio Avv. Massimo Camilli